



ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 3.2.2016
JOIN(2016) 4 final

2016/0025 (NLE)

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina e i suoi paesi membri (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela), dall'altra

RELAZIONE

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la conclusione dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina e i suoi paesi membri (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela), dall'altra ("l'accordo").

L'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'UE e la Comunità andina è stato firmato a Roma il 15 dicembre 2003.

L'accordo si concentra esclusivamente sul dialogo politico e sulla cooperazione e non contiene alcuna componente commerciale. Esso si prefigge principalmente di consolidare le relazioni tra l'UE e la Comunità andina, promuovendo il dialogo politico e rafforzando la cooperazione, e di creare le condizioni che permettano alle Parti di negoziare, sulla base dei risultati del programma di lavoro di Doha, un accordo di associazione realistico e vantaggioso per entrambe le Parti, che comprenda un accordo di libero scambio.

L'accordo istituzionalizza e rafforza il dialogo politico, basato finora su un accordo informale noto come dichiarazione di Roma (1996), ed estende la cooperazione a nuovi settori quali i diritti umani, la prevenzione dei conflitti, la migrazione e la lotta contro la droga e il terrorismo. Viene rivolta particolare attenzione alla cooperazione a favore del processo di integrazione regionale nella Comunità andina. L'accordo si basa sull'accordo quadro di cooperazione tra le due regioni del 1993 e sulla dichiarazione di Roma e si sostituirà a questi dopo l'entrata in vigore.

Dato il carattere misto dell'accordo, gli Stati membri hanno dovuto ratificarlo. A gennaio 2013, l'accordo era stato ratificato dai 15 Stati membri dell'UE firmatari e da tutti i paesi andini, ad eccezione del Venezuela, che si è ritirato dalla Comunità andina nel 2006.

L'accordo non è stato concluso fino ad oggi a causa della crisi politica e istituzionale interna che ha colpito l'organizzazione dopo l'uscita del Venezuela nel 2006. Nel 2011 la Comunità andina ha avviato un processo di riforme strutturali volte a migliorare il rapporto costo/efficacia e l'efficienza dell'organizzazione e a riportare l'attenzione sull'integrazione commerciale ed economica, sull'interconnessione delle reti elettriche e sugli aspetti sociali dell'integrazione (libera circolazione delle persone, promozione dell'identità andina). Essa ha inoltre promosso maggiore convergenza e complementarità con altre organizzazioni regionali, in particolare l'UNASUR. Nel 2013 l'UE ha firmato un accordo di libero scambio multilaterale con la Colombia e il Perù, esteso di recente all'Ecuador. Con la conclusione dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione, l'UE integrerà l'accordo multilaterale e fornirà un quadro per il dialogo politico regionale in settori di reciproco interesse. L'accordo contiene altresì, all'articolo 49, una clausola di riammissione importante nell'ambito degli accordi di esenzione dal visto per i soggiorni di breve durata, che la Commissione ha già firmato con la Colombia e che firmerà con il Perù nei prossimi mesi.

Per garantire l'entrata in vigore dell'accordo, occorre procedere alla conclusione a nome dell'Unione europea.

Alla luce degli allargamenti che si sono succeduti dopo la firma dell'accordo, occorre adottare un protocollo per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea il 1° maggio 2004, dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea il 1° gennaio 2007 e dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1° luglio 2013.

La Commissione rileva che l'accordo contiene la seguente dichiarazione della Commissione e del Consiglio dell'Unione europea sulla clausola relativa alla definizione delle Parti (articolo 53):

"Le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali Parti contraenti distinte e non come parte della Comunità europea, finché il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino alla Comunità andina di essere vincolati come parte della Comunità europea, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le stesse disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato a detti trattati." Poiché la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo non si fonda su alcuna base giuridica della parte terza, titolo V, del TFUE, la Commissione ritiene che la dichiarazione unilaterale di cui sopra sia ormai priva di oggetto. La Commissione ritiene pertanto che, all'adozione della decisione del Consiglio relativa alla conclusione, il Consiglio e la Commissione dovrebbero rilasciare la seguente dichiarazione comune:

"Il Consiglio e la Commissione rilevano che la decisione di concludere l'accordo è adottata sulla base degli articoli 207 e 209 del TFUE, e non "ai sensi della parte terza, titolo V, del TFUE." Pertanto, la dichiarazione unilaterale della Commissione e del Consiglio dell'Unione europea sulla clausola relativa alla definizione delle Parti (articolo 53) in occasione della firma dell'accordo non ha più ragion d'essere".

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina e i suoi paesi membri (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela), dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza¹,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 marzo 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati relativi a un accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina e i suoi paesi membri (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela), dall'altra ("l'accordo").
- (2) L'accordo è stato firmato il 15 ottobre 2003.
- (3) A norma dell'articolo 54, paragrafo 1, l'accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le Parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.
- (4) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione europea, l'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina e i suoi paesi membri (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela), dall'altra.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presiede il comitato misto di cui all'articolo 52 dell'accordo.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

L'Unione o, a seconda dei casi, l'Unione e gli Stati membri, sono rappresentati in sede di comitato misto in funzione della questione trattata.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 54 dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*